

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 47/AV4 DEL 23/01/2014

Oggetto: presa d'atto dei lavori del Collegio Tecnico preposto alla verifica ex. artt. 5 CCNL Area Medica del 08.06.2000 e art. 25 e seguenti CCNL Area Medica 3.11.2005 di n. 8 dirigenti medici e provvedimenti conseguenti.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) prendere atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate dal competente Collegio Tecnico riportante la positiva valutazione dei seguenti Dirigenti Medici, come da verbali allegati al presente provvedimento del quale ne formano parte integrante e sostanziale, che si approvano;

Dirigente Medico	Data valutazione e Collegio Tecnico	Data scadenza 5 anni anzianità	Data decorrenza a 2° fascia indennità di esclusività	note
Dr. Ciucani Antonio Luciano	07/03/2013	30/04/2010	01/05/2010	
Di Serafino Giampaolo	28/05/2013	15/12/2010	16/12/2010	Cessato per trasferimento il 31/12/2012
Dr.ssa Scoponi Mirella	28/05/2013	15/12/2010	16/12/2010	Cessato per trasferimento il 29/02/2012
Dr. Di Flaviano Emidio	07/03/2013	31/10/2010	01/11/2010	
Dr. Forconesi Fabrizio	29/01/2013	30/11/2010	01/12/2010	
Dr. Tullio Massimiliano	23/01/2013	31/08/2010	01/09/2010	

Dr.ssa Romaneli Alessia	12/03/2013	26/12/2010	27/12/2010	
Dr.ssa Crescenzi Giuseppina	07/03/2013	30/09/2008	01/10/2008	

2) riconoscere agli stessi dirigenti medici, dalla scadenza del periodo di esperienza professionale richiesto dalla normativa contrattuale (5 o 15 anni) , i benefici di cui all'art. 5 CCNL 8.6.2000 parte economica biennio 2000-20001 relativamente alla seconda o terza fascia dell'indennità di esclusività;

3) dare atto del rispetto del vincolo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con la legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come precisato con le direttive contenute nella nota circolare della Conferenza delle Regioni e delle province autonome prot. n. 11/17CR06/C1

4) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento – di cui al prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale dello stesso - risulta già imputata al conto 0202010101 nella contabilità generale ASUR esercizi di riferimento;

5) di fare comunque salve le diverse indicazioni che dovessero essere formulate nella materia dalle competenti sedi nazionali e/o regionali;

6) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;

Il Direttore Area Vasta n. 4
Dott. Gianni Genga

La presente determina consta di n. 46 pagine di cui n. 40 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- articolo 15 decreto legislativo 229/99
- articoli 25 e seguenti CCNL Area Medica del 3 novembre 2005 in materia di verifica e valutazione dei dirigenti medici
- articolo 5 CCNL Area Medica 8.6.2000
- artt. 8, 9 e 10 CCNL 17/10/2008
- art. 9 L. 122/2010 “contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”
- documento n. 11/17/CR06/C1 Conferenza delle Regioni e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative Regionali del 10/02/2011 e 12 ottobre 2011 “interpretazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 201 n. 78 in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle regioni e delle province autonome e del SSN”
- documento “le istruzioni della ragioneria dello stato sulla applicazione dell’art. 9 D.L. 78/2010: una lettura critica”
- DGRM 1160 del 01/08/2011 “D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 – LR 13/2003 e smi art 3 comma 2 lett a -indirizzi interpretativi ed applicativi per gli enti del SSR della normativa in materia di contenimento delle spese di personale art. 9 D.L. 78/2010”
- Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 Ministero Economia e Finanze “applicazione art. 9 D.L. 78/2010”
- DGRM 1156 del 29 luglio 2013 D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 – LR 13/2003 e smi art 3 comma 2 lett a -indirizzi interpretativi ed applicativi per gli enti del SSR della normativa in materia di contenimento delle spese di personale art. 9 D.L. 78/2010 – biennio 2013 – 2014”
- chiarimento ARAN del 8.10.2011 n. AIV181

MOTIVAZIONE

l’art. 9 D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 prevede:

- comma 1 “ Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' articolo 8, comma 14”
- comma 21 “Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”
- comma 32 “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello

dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia”

La Conferenza Stato Regioni nel documento richiamato ha inoltre precisato che:

- in relazione a tale circostanza (attribuzione ai dirigenti di prima nomina dopo 5 anni di servizio di un incarico con funzioni superiori) va tenuto conto che le disposizioni contenute nell'articolo 15 decreto legislativo 502/92 e nei CCNLL 8.6.2000 e 3.11.2005 configurano comunque per i dirigenti con cinque anni di attività di valutazione positiva un cambio della natura dell'incarico attribuito in quanto a tale dirigente sono conferibili tipologie di incarico di cui alle lettere c) e b) dell'articolo 27 del succitato CCNL 8.6.2000 e non più la tipologia di cui alla lettera d) riservate ai dirigenti di prima assunzione
- indennità di esclusività conseguita per effetto dell'attribuzione di incarico di struttura complessa o di incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità; al fine di delimitarne precisamente l'ambito temporale di applicazione, si ritiene opportuno fare riferimento alla data di maturazione del periodo di servizio per l'adeguamento dell'indennità (entro e non oltre il 31.12.2010) rappresentando la decorrenza a fini giuridici e non economici una conseguenza convenzionale (definita dal CCNL) del possesso del suddetto requisito sostanziale

L'articolo 5 CCNL Area Medica 8.6.2000 stabilisce che il passaggio alla fascia superiore della indennità di esclusività è condizionata all'esito positivo della verifica triennale di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale: tali valutazioni sono effettuate da appositi collegi tecnici i quali sono peraltro predisposti anche alla verifica dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di attività.

L'ARAN con chiarimento n. AIV181 del 8.10.2011 chiarisce che “la corresponsione della indennità di esclusività prescinde dalla stabilità o meno del rapporto di lavoro instaurato (tempo determinato e/o indeterminato).

Per i dirigenti medici di seguito elencati, sia di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di attività sia che abbiano maturato il numero di anni di servizio necessari per il passaggio alla terza fascia della indennità di esclusività, il collegio tecnico preposto alla valutazione ha effettuato le stesse formulando giudizio positivo, come da tabella sottostante

<i>Dirigente Medico</i>	<i>Data valutazione Collegio Tecnico</i>	<i>Scadenza 5 o 15 anni attività</i>	<i>note</i>
Dr. Ciucani Antonio Luciano	07/03/2013	30/04/2010	3° fascia
Di Serafino Giampiero	28/05/2013	15/12/2010	Cessato per trasferimento il 31/12/2012
Dr.ssa Scoponi Mirella	28/05/2013	15/12/2010	Cessato per trasferimento il 29/02/2012
Dr. Di Flaviano Emidio	07/03/2013	31/10/2010	
Dr. Forconesi Fabrizio	29/01/2013	30/11/2010	
Dr. Tullio Massimiliano	23/01/2013	31/08/2010	

Dr.ssa Crescenzi Giuseppina	07/03/2013	30/09/2008	3° fascia
Dr.ssa Romanelli Alessia	12/03/2013	26/12/2010	

Si ritiene necessario:

- prendere atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate dal competente Collegio Tecnico riportante la positiva valutazione, come da verbali allegati al presente provvedimento del quale ne formano parte integrante e sostanziale, che si approvano;
- riconoscere agli stessi dirigenti medici, dalla scadenza del periodo di esperienza professionale richiesto dalla normativa contrattuale (5 o 15 anni), i benefici di cui all'art. 5 CCNL 8.6.2000 parte economica biennio 2000-2001 relativamente alla seconda o terza fascia dell'indennità di esclusività;
- dare atto del rispetto del vincolo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con la legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come precisato con le direttive contenute nella nota circolare della Conferenza delle Regioni e delle province autonome prot. n. 11/17CR06/C1

Stante quanto sopra si propone, al Direttore di Area, il seguente schema di determina:

Stante quanto sopra premesso, si propone al Direttore di Area Vasta, per l'adozione, il seguente schema di determina.

- 1) prendere atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate dal competente Collegio Tecnico riportante la positiva valutazione dei seguenti Dirigenti Medici, come da verbali allegati al presente provvedimento del quale ne formano parte integrante e sostanziale, che si approvano;

Dirigente Medico	Data valutazione e Collegio Tecnico	Data scadenza 5 anni anzianità	Data decorrenza 2° fascia indennità di esclusività	note
Dr. Ciucani Antonio Luciano	07/03/2013	30/04/2010	01/05/2010	
Di Serafino Giampiero	28/05/2013	15/12/2010	16/12/2010	Cessato per trasferimento il 31/12/2012
Dr.ssa Scoponi Mirella	28/05/2013	15/12/2010	16/12/2010	Cessato per trasferimento il 29/02/2012
Dr. Di Flaviano Emidio	07/03/2013	31/10/2010	01/11/2010	
Dr. Forconesi Fabrizio	29/01/2013	30/11/2010	01/12/2010	
Dr. Tullio Massimiliano	23/01/2013	31/08/2010	01/09/2010	
Dr.ssa Romanelli Alessia	12/03/2013	26/12/2010	27/12/2010	
Dr.ssa Crescenzi Giuseppina	07/03/2013	30/09/2008	01/10/2008	

- 2) riconoscere agli stessi dirigenti medici, dalla scadenza del periodo di esperienza professionale richiesto dalla normativa contrattuale (5 o 15 anni) , i benefici di cui all'art. 5 CCNL 8.6.2000 parte economica biennio 2000-20001 relativamente alla seconda o terza fascia dell'indennità di esclusività;
- 3) dare atto del rispetto del vincolo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con la legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come precisato con le direttive contenute nella nota circolare della Conferenza delle Regioni e delle province autonome prot. n. 11/17CR06/C1
- 4) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento – di cui al prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale dello stesso - risulta già imputata al conto 0202010101 nella contabilità generale ASUR esercizi di riferimento;
- 5) di fare comunque salve le diverse indicazioni che dovessero essere formulate nella materia dalle competenti sedi nazionali e/o regionali;
- 6) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;

Il Responsabile del Procedimento
dott. Michele Gagliani

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dr.ssa Oriana Andrenacci

per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si attesta che la spesa di cui al presente atto risulta già imputata al conto 0202010101 nella contabilità generale ASUR degli esercizi di riferimento

Il Direttore U.O.C. Bilancio

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

ALLEGATI N. 40 Pagine Cartacee

www.AlboPretorionline.it 23/01/14